

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 05/02/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, ha affermato quanto segue:

- concludeva un contratto di cessione del quinto (n. *212) con l'intermediario, decorrente dal mese di gennaio 2020, per un capitale lordo mutuato di € 32.800,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 274,00 ciascuna;
- il contratto prevedeva un costo per l'intermediario del credito per € 1.972,28 e costi di istruttoria per € 550,00;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza dal mese di dicembre 2024 dopo il pagamento di 48 rate, senza che le venissero restituiti gli oneri pro quota a lei spettanti;
- ha presentato reclamo in data 24/01/2025 al quale l'intermediario forniva riscontro negativo.

La ricorrente domanda, quindi, la restituzione della somma di euro 1.303,44 oltre interessi legali dalla data di estinzione all'effettivo soddisfo di quanto dovuto.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, norma che ha previsto l'obbligo per gli intermediari del comparto "cessione del quinto" di indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi "recurring" (rimborsabili);
- la CGUE, con sentenza del 9 febbraio 2023, rifacendosi all'esistenza del "PIES" quale elemento di specificità nei contratti di credito immobiliare che garantirebbe la tutela della trasparenza verso il mutuatario, ha affermato che "stanti tali condizioni siffatto diritto [alla riduzione del costo totale del credito] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato";
- i principi della predetta sentenza CGUE possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie;
- la cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante un conteggio estintivo, mai contestato, calcolato sulla base del modulo SECCI, documento a garanzia della tutela della trasparenza verso il cliente e delle clausole del contratto approvate e accettate dal cliente;
- è chiaramente specificato che, in caso di estinzione, le "spese di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito" sono a carico del cliente in quanto trovano ragione nella conclusione del contratto.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che venga dichiarata l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, decorrente dal mese di gennaio del 2020 ed estinto anticipatamente in data 31/12/2024, dopo la scadenza di n. 60 rate (di cui 2 insolute) su 120 totali.

Rileva questo Collegio come la ricorrente non abbia prodotto agli atti copia del contratto e del modulo SECCI, e come tale mancata produzione della documentazione contrattuale non permetta di qualificare le clausole contrattuali in base alla descrizione delle commissioni di cui si chiede il rimborso (contenuta, appunto, nello

stesso modulo SECCI). Nel caso di specie, quindi, non ricorre l'ipotesi di una prova documentale insufficiente o incompleta del diritto affermato bensì quella, irrimediabile, di una prova del tutto mancante.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE